

## Relazione di autovalutazione sul soddisfacimento della condizione abilitante orizzontale

### “Strumenti e capacità per un'efficace applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato”<sup>1</sup>

(Versione consolidata, marzo 2022)

In relazione all'adempimento della condizione abilitante in oggetto si rappresenta quanto segue.

#### **Criterio 1**

In relazione al criterio n. 1 (“Le autorità di gestione dispongono di strumenti e capacità per verificare la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato **per le imprese in difficoltà e per quelle interessate da un obbligo di recupero**”), sulla base delle argomentazioni esposte nel prosieguo, la condizione abilitante si ritiene soddisfatta.

#### **Parte 1 – Imprese in difficoltà**

Con riferimento alle “**imprese in difficoltà**” e alla disponibilità, in capo alle Autorità di Gestione dei programmi operativi, di strumenti e capacità per assicurare il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, si evidenzia che i regolamenti di esenzione per categoria attualmente in vigore escludono la possibilità da parte delle imprese per le quali è rilevato uno *status* di difficoltà di beneficiare degli aiuti destinati a promuovere lo sviluppo e le attività economiche, prevedendo, per dette imprese, la possibilità di ricevere sostegno esclusivamente nell'ambito di determinati regimi di aiuti (ad esempio, i regimi di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, i regimi di aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione).

Diversamente da quanto indicato nei regolamenti *de minimis*, i quali escludono il sostegno per le imprese soggette a procedura concorsuale per insolvenza o per le imprese che si trovano in una situazione comparabile ad un *rating* del credito pari almeno a B, qualora si configurino come imprese di grandi dimensioni, i regolamenti di esenzione prevedono una serie di condizioni la cui sussistenza in capo all'impresa determina lo *status* di difficoltà della stessa, come definito dall'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Relazione predisposta a cura del Ministero dello sviluppo economico, dell'Agenzia per la coesione territoriale e del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito dei lavori di coordinamento attivati dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I contenuti della relazione, nella versione consolidata, sono stati aggiornati per tener conto degli esiti del negoziato informale condotto con la Commissione europea e delle osservazioni da essa formulate. Sulla base del dialogo informale con la Commissione europea sull'Accordo di Partenariato, la condizione abilitante è stata preliminarmente ritenuta soddisfatta.

<sup>2</sup> In particolare, rientrano nella nozione di difficoltà, come definita dai regolamenti di esenzione, le imprese che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

La verifica della sussistenza delle condizioni da ultimo indicate può essere effettuata dai soggetti concedenti esclusivamente attraverso l'analisi dei dati economico-patrimoniali dell'impresa. Tale analisi, a seconda della tipologia e della dimensione aziendale, riguarda il valore del capitale sociale, le perdite d'esercizio, il rapporto debito/patrimonio e altri parametri come il quoziente di copertura degli interessi. Pertanto, dal contenuto stesso della definizione di "difficoltà", discende la necessità di operare verifiche puntuali e non suscettibili di automazione.

L'ordinamento italiano infatti non prevede obblighi di comunicazione o pubblicità per le imprese che ricadono nella nozione di difficoltà, ad eccezione dell'indicazione circa la presenza di procedure concorsuali, che è ravvisata attraverso il Registro delle Imprese. Ne deriva che lo *status* di impresa in difficoltà riconducibile alle altre condizioni previste dai regolamenti di esenzione è riscontrabile solo a seguito di specifiche e complesse attività istruttorie da parte delle amministrazioni concedenti rispetto alle singole situazioni aziendali.

Peraltro, non sempre le informazioni necessarie alle verifiche sono disponibili per tutte le imprese. L'ordinamento italiano esclude, ad esempio, le società di persone dall'onere di deposito del bilancio presso la Camera di Commercio e non prevede altresì alcun obbligo di redazione dello stesso per le società semplici e le ditte individuali. Inoltre, l'aggiornamento delle informazioni relative ai dati economici e patrimoniali nell'ambito del Registro delle Imprese avviene con cadenza annuale in riferimento all'esercizio precedente.

I soggetti concedenti hanno, pertanto, sviluppato un consolidato sistema di controllo dello *status* di difficoltà basato su dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dalle imprese interessate ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il controllo delle dichiarazioni è svolto nelle modalità previste all'articolo 71 del predetto D.P.R. n. 445 del 2000 e il rilascio di dichiarazioni non veritiere comporta l'insorgere di responsabilità, anche penali, oltre alla decadenza dai benefici pubblici acquisiti (cfr. articoli 75 e 76 del medesimo DPR).

In particolare, in merito ai meccanismi di verifica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dalle imprese ai sensi dell'articolo 47 del richiamato D.P.R. n. 445 del 2000, la disciplina generale prevista dall'ordinamento rispetto al controllo delle dichiarazioni sostitutive predette è dettata dall'articolo 71 del medesimo, così come modificato, da ultimo, dall'articolo 264, comma 2, lett. a), n. 1), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77. In particolare, le prescrizioni ivi contenute impongono, a carico delle Amministrazioni e di tutti i soggetti competenti, obblighi di controllo delle dichiarazioni prodromiche all'ottenimento o all'erogazione di benefici pubblici (tra cui rientrano le dichiarazioni sostitutive relative allo "stato di difficoltà"). Detti controlli possono essere svolti anche a

- 
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
  - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
  - e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni rese, anche successivamente all'erogazione dei benefici.

In merito all'oggetto delle verifiche sulla sussistenza delle condizioni stabilite in ambito europeo che definiscono lo status di "impresa in difficoltà", esse riguardano l'analisi dei dati economico-patrimoniali dell'impresa con riferimento particolare al valore del capitale sociale, le perdite d'esercizio, il rapporto debito/patrimonio e altri parametri come il quoziente di copertura degli interessi. Tale analisi deve, pertanto, essere condotta attraverso verifiche puntuali aventi ad oggetto la documentazione contabile dell'impresa.

Con particolare riferimento alle modalità del controllo, i soggetti competenti possono, in primo luogo, interrogare la banca dati del Registro delle imprese, contenente la documentazione utile ai fini dei necessari riscontri (visure camerali, bilanci, statuti etc.), con riferimento alle imprese tenute al deposito dei bilanci (società di capitali). Per le società di persone, che non hanno l'onere di deposito del bilancio presso la Camera di Commercio, né di redazione dello stesso nel caso in cui adottino un regime di contabilità semplificata, e parimenti per le ditte individuali, si rende necessario acquisire direttamente dalle imprese la documentazione contabile e fiscale utile per l'espletamento delle verifiche. In ogni altro caso di indisponibilità, anche parziale, della documentazione sulla predetta banca dati, i soggetti competenti possono richiedere all'impresa interessata gli elementi necessari o aggiuntivi.

Come già evidenziato, il rilascio di dichiarazioni mendaci è sanzionato anche penalmente. Pertanto, nel caso in cui dal controllo dei dati e della documentazione disponibile emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni relative allo "stato di difficoltà" presentate dalle imprese, oltre alla non ammissibilità al beneficio ovvero alla decadenza dal beneficio qualora sia stato già concesso, è previsto che il responsabile del controllo inoltri apposita denuncia all'autorità giudiziaria.

Alla luce di quanto rilevato, si ritiene che il profilo in argomento della condizione abilitante sia certamente soddisfatto in quanto i soggetti concedenti gli aiuti di Stato hanno sviluppato capacità e competenze adeguate, nonché un sistema consolidato per la verifica delle condizioni che indentificano l'impresa in difficoltà.

## **Parte 2 – Imprese interessate da un obbligo di recupero**

Con riferimento alle **“imprese interessate da un obbligo di recupero”** e la disponibilità, in capo alle Autorità di Gestione dei programmi operativi, di strumenti e capacità per assicurare il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato nel caso di imprese già destinatarie di aiuti illegali oggetto di decisioni di recupero, si sottolinea che il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato – RNA (istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, e così denominato dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e disciplinato dal regolamento di cui al decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115) costituisce un adeguato supporto ai fini delle preliminari verifiche da parte dei soggetti concedenti; infatti le Autorità di Gestione, mediante la consultazione della specifica sezione del Registro, dispongono di informazioni immediate e costantemente aggiornate in ordine alle decisioni di recupero di aiuti illegali e alle imprese che ne siano destinatarie, garantendo il puntuale rispetto della c.d. “regola Deggendorf”.

Alla luce delle considerazioni che precedono anche il profilo in questione del criterio 1 della condizione abilitante è certamente soddisfatto.

\*\*\*

## **Criterio 2**

Con riferimento al criterio n. 2 della condizione abilitante in oggetto (*“Le autorità di gestione dispongono di strumenti e capacità per verificare la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato **attraverso un accesso alla consulenza di esperti e a orientamenti in materia di aiuti di Stato, fornito da esperti di enti locali o nazionali competenti per gli aiuti di Stato**”*), in via preliminare occorre ricordare che, al fine di raggiungere il giudizio di pieno soddisfacimento dell’attuale condizionalità ex ante generale B.5 *“Aiuti di Stato – Esistenza di dispositivi che garantiscano l’applicazione efficace del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE”*, come definita nell’Accordo di partenariato italiano 2014-2020, sono state individuate e realizzate specifiche azioni tra le quali, per il terzo criterio *“Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l’attuazione e l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato”*, l’azione 2: *“istituzione di apposite strutture competenti in materia di aiuti di Stato presso ogni Autorità di gestione dei programmi operativi o potenziamento delle risorse eventualmente già presenti, in raccordo con il DPS.”*. Ai fini della realizzazione di detta azione, sono stati individuati, presso le Autorità di gestione dei programmi operativi 2014-2020, i soggetti/le strutture con competenze specifiche in materia di aiuti di Stato, in raccordo con l’Agenzia per la Coesione Territoriale, anche attraverso la piattaforma Mosaico. I riferimenti di tali soggetti/strutture sono stati indicati nell’apposita tabella allegata alla relazione inviata dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con nota n. 5563 in data 16 giugno 2017 alla Commissione europea e contenente le informazioni relative all’effettiva attuazione delle azioni previste per il soddisfacimento della condizionalità ex ante *“Aiuti di Stato”* anche a livello di singolo programma operativo, laddove pertinente.

Ciò premesso e con riferimento alla condizione abilitante in oggetto relativa al periodo 2021-2027, si evidenzia che, nella sostanza, la *ratio* del criterio n. 2 in base al quale le Autorità di Gestione dei programmi *“have the tools and capacity to verify compliance with State aid rules: 1 ... 2. “Through access to expert advice and guidance on State aid matters, provided by State aid experts of local or national bodies”* è quella di assicurare agli uffici che predispongono le misure di aiuti di Stato il supporto di soggetti competenti in materia, individuati presso gli enti locali o nazionali di cui trattasi.

Pertanto tale requisito appare del tutto simile a quanto già richiesto per la programmazione in corso 2014-2020 e a cui si è dato attuazione con l’azione sopra descritta, vale a dire mediante l’istituzione di una rete di referenti *“Aiuti di Stato”* tutt’ora presente presso le Autorità di gestione.

Inoltre, con specifico riferimento all’attività di informazione ed assistenza sul Registro Nazionale Aiuti di Stato – RNA, sono molteplici le attività formative sull’uso del richiamato Registro da parte dell’Amministrazione titolare (Ministero dello sviluppo economico). Infatti, oltre a specifici *workshop* dedicati, che hanno consentito la diffusione delle conoscenze necessarie all’utilizzo del Registro, è stato

attivato un piano formativo in modalità *e-learning* con accesso diretto ad una piattaforma dedicata, disponibile al link <https://eduinvitalia.dgiai.gov.it> , indicato quale strumento di affiancamento per la corretta alimentazione del Registro da parte dei soggetti utilizzatori. Il piano ha previsto un percorso, suddiviso in 7 moduli formativi, di cui hanno fruito oltre 8.800 utenti.

Nell'ambito della medesima piattaforma è stata, inoltre, predisposta una sezione dedicata alle FAQ contenente le risposte alle più frequenti domande di carattere generale e tecnico ed è stata attivata una casella di posta elettronica dedicata - [rna.formazione@mise.gov.it](mailto:rna.formazione@mise.gov.it) – per eventuali ulteriori quesiti non presenti tra le FAQ.

Da ultimo si evidenzia che sono state redatte e messe a disposizione per la consultazione apposite guide tecniche necessarie per il corretto utilizzo dello strumento al link [https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it\\_IT/assistenza\\_tecnica](https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/assistenza_tecnica).

Si ritiene, pertanto, che l'attività di supporto all'utilizzo del RNA sia fornita dall'Amministrazione competente in modo sufficientemente adeguato, garantendo un grado di assistenza appropriato rispetto alle esigenze degli utilizzatori.

Alla luce delle considerazioni che precedono, anche il criterio n. 2 della condizione risulta pienamente soddisfatto.